



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 08/10/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2013, n. 1688

Cont. 852/10/AL - Consiglio di Stato - T.C s.p.a. c/ Co.Re.Com. della Regione Puglia. Giudizio di ottemperanza all'ordinanza collegiale n. 4054 del 2.9.2010. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato in data 23.12.2010, la società T.C s.p.a. ha adito il Consiglio di Stato al fine di ottenere "la piena esecuzione dell'Ordinanza Collegiale n. 4054 del 02 Settembre 2010, notificata alla pubblica amministrazione in data 08-09 Settembre 2010, anche alla luce della sollecitazione epistolare del 14.10.2010 e del successivo atto di diffida notificato dall'odierna istante alle controparti pubbliche, nelle sedi reali, in data 20-21 ottobre 2010" e la "nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca alla pubblica amministrazione inadempiente e che provveda ad eseguire integralmente l'Ordine del Giudice Amministrativo";

all'esito dell'istruttoria compiuta, il Co.Re.Com. Puglia ha comunicato per le vie brevi l'opportunità di costituirsi in giudizio al fine di evidenziare l'adozione della deliberazione di propria competenza per l'esecuzione dell'ordinanza;

il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 24.1.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare di cui sopra dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia; Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
